



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LA LOGGIA

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado

Via della Chiesa, 45 - 10040 LA LOGGIA (TO) - Tel. 011/9628636

C.F. 84510450012 - Cod. Mecc. TOIC886007

PEO: TOIC886007@istruzione.it PEC: TOIC886007@pec.istruzione.it

Sito Web: www.iclaloggia.edu.it

Circolare n. 67

La Loggia, 25 novembre 2024

Ai Sigg. Docenti
Alle Famiglie
Agli Alunni
dell'Istituto Comprensivo La Loggia
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito web
Bacheca

Oggetto: **Validità dell'Anno Scolastico**

Nel sottolineare che l'obiettivo comune di tutte le istituzioni scolastiche è garantire il regolare e pieno svolgimento dell'anno scolastico, al fine di assicurare agli studenti un percorso formativo completo e di qualità, si comunica alla Comunità Scolastica dell'Istituto che, in accordo con le disposizioni ministeriali e le normative in vigore, l'anno scolastico 2024/2025 avrà validità a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti:

Frequenza giorni e ore di lezione:

- L'anno scolastico si considera validamente svolto se gli studenti hanno frequentato almeno 171 giorni di lezione, come stabilito dalla normativa vigente (orario su 5 giorni settimanali- Scuola primaria e secondaria di 1° grado)
- Il minimo delle ore di presenza per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore, su un totale di 990 ore.(ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del [Decreto legislativo n. 59 del 2004](#), e successive modificazioni).
- Eventuali periodi di assenza giustificata, sebbene non possano essere computati come giorni di lezione, non pregiudicano la validità dell'anno scolastico purché non superino il limite stabilito.
- Eventuali sospensioni delle lezioni, programmate o straordinarie, saranno regolarmente comunicate alle famiglie e dovranno essere contabilizzate nel rispetto delle normative in vigore.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21 novembre 2024, come previsto dalla normativa delibera i criteri che legittimano la deroga al limite minimo di presenze, in base ai quali sono considerate come assenze che rientrano nella deroga:

- le assenze per motivi di salute adeguatamente documentate al rientro dalla malattia;
- le assenze per terapie e/o cure programmate;

- le assenze per la partecipazione ad attività culturali, formative e/o scolastiche in Italia o all'estero;
- le assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- le assenze per adesioni a confessioni religiose;
- le assenze per gravi e documentati motivi di famiglia;
- le assenze dovute a problematiche inerenti alle minoranze etniche;
- Le assenze dovute a causa di forza maggiore con adeguata documentazione

Vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare).

Si rammenta altresì che:

- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio;
- le assenze devono sempre essere giustificate;
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

È compito del Consiglio di classe, infatti, verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio e delle indicazioni riportate nella C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla valutazione, in caso di insufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame.

Si richiama inoltre, all'attenzione del Collegio la legge n. 159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 [“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale](#) . Lo stesso ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale è necessario richiamare la massima attenzione di docenti e famiglie. Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte alcune novità.

Art. 12 della L. 159/2023

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

“...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.

L'articolo 570-ter del Codice penale

È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Proietto

*Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993.